

Dispositivo

- 1) L'espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», riportata all'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, oltre ai comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o omissione, imputabile alla negligenza dell'agricoltore o di chi ne fa le veci, che abbia avuto la conseguenza di impedire la realizzazione del controllo in loco nel suo complesso, qualora tale agricoltore o chi ne fa le veci non abbia adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste per garantire che tale controllo si realizzi integralmente.
- 2) Il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, non dipende dal fatto che l'agricoltore o chi ne fa le veci sia stato informato in modo appropriato della parte del controllo in loco che esige la sua partecipazione.
- 3) La nozione di «chi ne fa le veci», menzionata all'art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, nel caso dei controlli in loco, qualsiasi soggetto maggiorenne, capace di agire, che risiede nell'azienda agricola e al quale è affidata quantomeno una parte della gestione di tale azienda, a condizione che l'agricoltore abbia chiaramente espresso la propria volontà di dargli mandato al fine di rappresentarlo e, di conseguenza, si sia impegnato ad assumersi la responsabilità di tutte le azioni ed omissioni di tale soggetto.
- 4) L'art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che l'agricoltore che non risiede nell'azienda agricola di cui è responsabile non è tenuto a nominare un rappresentante che sia in linea di principio raggiungibile in qualsiasi momento in tale azienda.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria

(Causa C-10/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Deducibilità di donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento — Limitazione della deducibilità alle sole donazioni effettuate in favore di istituti stabiliti nel territorio nazionale)

(2011/C 232/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) — Normativa nazionale che subordini la concessione dei benefici fiscali previsti per le donazioni agli organismi di ricerca e di insegnamento pubblico al requisito che il beneficiario della donazione sia stabilito sul territorio nazionale

Dispositivo

- 1) La Repubblica d'Austria, consentendo la deduzione fiscale delle donazioni effettuate in favore di istituti incaricati di attività di ricerca e di insegnamento unicamente nel caso in cui questi siano stabiliti in Austria, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Unomedical A/S/Skatteministeriet

(Causa C-152/10) (¹)

[Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sacche di drenaggio per dialisi in plastica esclusivamente destinate agli apparecchi di dialisi (reni artificiali) — Sacche di drenaggio dell'urina in plastica esclusivamente destinate ai cateteri — Voci 9018 e 3926 — Nozioni di «parti» e di «accessori» — Altri lavori di materie plastiche]

(2011/C 232/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Unomedical A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sacchi raccoglitori in plastica esclusivamente destinati a reni artificiali — Classificazione nella sottovoce 9018 90 30 o 3926 90 99 — Sacchi raccoglitori in plastica esclusivamente destinati ai cateteri — Classificazione nella sottovoce 9018 39 00 o 3926 90 99 — Nozione di «parti e accessori»

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni applicabili alla causa principale, dev'essere interpretata nel senso che una sacca di drenaggio per dialisi, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l'utilizzo con un apparecchio di dialisi (rene artificiale) e che può essere unicamente impiegata in tale maniera, doveva, tra il mese di maggio del 2001 e il mese di dicembre del 2003, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come «materie plastiche e lavori di tali materie», e che una sacca di drenaggio dell'urina, fatta di materiale plastico, specificamente concepita per l'utilizzo con un catetere e che può perciò essere unicamente impiegata in tale modo, doveva, per lo stesso periodo, essere classificata nella sottovoce 3926 90 99 di tale nomenclatura come «materie plastiche e lavori di tali materie».

(¹) GU C 148 del 5.6.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
— Repubblica di Polonia) — Logstor ROR Polska
Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

(Causa C-212/10) (¹)

(Fiscalità — Imposta sui conferimenti — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Assoggettamento ad imposta di un prestito contratto da una società di capitali presso una persona che ha diritto ad una percentuale degli utili della medesima società — Diritto di uno Stato membro di reintrodurre un'imposizione che non era più in vigore alla data della sua adesione all'Unione europea)

(2011/C 232/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Parti

Ricorrente: Logstor ROR Polska Sp z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Interpretazione dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, (GU L 156, pag. 23) — Diritto di uno Stato membro di reintrodurre un'imposta abolita il giorno della sua adesione all'Unione europea — Imposta sui

conferimenti — Imposizione di un prestito contratto da una società di capitali presso una persona che ha diritto ad una percentuale degli utili della medesima società

Dispositivo

L'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 giugno 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro introduca nuovamente un'imposta sui conferimenti sul prestito contratto da una società di capitali, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società, qualora tale Stato membro abbia rinunciato in precedenza alla riscossione della medesima imposta.

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 —
Union Investment Privatfonds GmbH/UniCredito Italiano
SpA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)

(Causa C-317/10 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchi denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali UNIFONDS e UNIRAK nonché del marchio figurativo nazionale UNIZINS — Valutazione del rischio di confusione — Rischio di associazione — Serie o famiglia di marchi]

(2011/C 232/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Union Investment Privatfonds GmbH (rappresentanti: avv.ti J. Zindel e C. Schmid)

Altra parte nel procedimento: UniCredito Italiano SpA (rappresentante: avv. G. Florida), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 — UniCredito Italiano/UAMI — Union Investment Privatfonds (cause riunite T-303/06 e T-337/06), con la quale il Tribunale ha respinto le domande della Union Investment Privatfonds GmbH con riferimento ai ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2), relative alle opposizioni tra la Union Investment Privatfonds GmbH e la UniCredito Italiano SpA